(N. 2155)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, Procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1952 (V. Stampato N. 2205)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (ZOLI)

di concerto col Ministro delle Finanze e ad interim del Tesoro
(VANONI)

TRASMESSO DAI, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1952

Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime,

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.

La presente legge ha efficacia dal 1º luglio 1950.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.